

LEGGE 27 OTTOBRE 1994, n. 598, art.11 lett. b)

INTERVENTI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE, INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Direttive di Applicazione

Art.1

Oggetto

- Le presenti Direttive regolano gli interventi previsti dall'articolo 11 della Legge 27 ottobre 1994, n. 598 relativi alla concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi alle piccole e medie imprese industriali su finanziamenti per investimenti per l'innovazione tecnologica, la tutela ambientale, l'innovazione organizzativa, l'innovazione commerciale e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Le agevolazioni vengono concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione Europea del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla GUCE L 10/33 del 13 gennaio 2001.

Art.2

Soggetto gestore

- Alla gestione dell'intervento provvede un soggetto convenzionato con la Regione Autonoma della Sardegna.
- 2. Il soggetto convenzionato provvederà a disciplinare con apposita circolare i propri rapporti con le banche e gli intermediari finanziari.

Art.3

Soggetti beneficiari

 Possono beneficiare degli aiuti le piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria vigente al momento della concessione dell'aiuto, (ovvero così come definite dal decreto ministeriale del 18/04/2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 238/2005), con esclusione



delle imprese artigiane, aventi localizzazione produttiva in Sardegna e operanti nei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione ISTAT 2002:

- sezione D (Attività manifatturiere);
- divisioni 72 (Informatica e attività connesse), 73 (Ricerca e sviluppo);
- gruppo 74.2 (attività degli studi di architettura, ingegneria e altri studi tecnici) e 74.3 (collaudi e analisi tecniche);
- categorie 74.87.5 (design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e
 altri beni personali o per la casa) e 74.87.7 (attività di logistica aziendale, esterna e dei flussi di
 ritorno).
- Sono escluse dagli aiuti le imprese operanti nel settore siderurgico, nell'industria carboniera, nel settore delle costruzioni navali, nel settore delle fibre sintetiche e nell'industria automobilistica.
- Sono altresì escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti, nel settore della produzione, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato CE.
- 4. Gli aiuti non verranno concessi a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non verranno altresì concessi aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
- Gli aiuti di cui al presente intervento non possono essere concessi ad imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 del 1.10.2004).

Art. 4

Operazioni agevolabili e tipologie di investimento

- Le agevolazioni vengono concesse a fronte di finanziamenti concessi ovvero in itinere da Banche e/o intermediari finanziari a fronte di un programma di investimento relativo ad una delle seguenti tipologie:
 - a) Innovazione tecnologica;



- b) Tutela ambientale;
- c) Innovazione organizzativa;
- d) Innovazione commerciale
- e) Sicurezza sui luoghi di lavoro
- 3. Il finanziamento ammissibile non può superare il 75 % del programma di investimenti agevolabile fino ad un importo massimo di 1.600.000 euro
- 4. L'impresa beneficiaria deve in ogni caso partecipare al finanziamento dell'investimento agevolabile nella misura minima del 25 %.
- 5. La durata dell'intervento è pari alla durata del finanziamento con il limite di 7 anni e comprende un periodo di preammortamento fisso di 2 anni

Art. 5

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili, mediante acquisto diretto o locazione finanziaria (escluso il lease-back), possono riguardare:

<u>Innovazione tecnologica:</u>

- a) realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
- realizzazione o acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
- c) realizzazione o acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;



- d) realizzazione o acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b), e c);
- e) acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);
- realizzazione o acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale.

Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e), se a sé stanti, non potranno beneficiare di riduzioni di tasso. Se collegati invece a programmi di investimento comprendenti la fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) la spesa ammissibile alla riduzione di tasso non potrà superare:

- per programmi (software e licenze), il 40%
- per brevetti, il 30%
- per licenze di fabbricazione, il 15 %
- per formazione del personale, 20%

del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle citate lettere a), b) e c).

Le spese per opere murarie sono considerate ammissibili per la parte strettamente necessaria al funzionamento dei beni, compresi nel programma d'investimento, di cui alle citate lettere a), b) e c) e comunque entro un limite massimo del 5 % delle spese stesse.

<u>Tutela ambientale:</u>

- a) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
- b) installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;
- c) opere per la protezione dell'ambiente da calamità naturali;
- d) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti:
- e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente:
- f) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale;



- g) installazione di impianti ed apparecchiature antinquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;
- h) creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate;
- i) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;
- j) eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;
- k) delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo;
- consulenze finalizzate all'ottenimento di certificazioni di qualità ambientale e spese relative al rilascio delle certificazioni medesime.

Innovazione organizzativa:

- a) spese di consulenza per check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda per quanto concerne gli approvvigionamenti e la commercializzazione, il lavoro, la produzione, il personale e le risorse strumentali;
- b) spese di consulenza per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi (analisi della redditività, individuazione dei tempi morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di produzione etc.);
- c) spese di consulenza, realizzazione e/o acquisizione di sistemi di rilevazione automatica dei costi aziendali (studi per contabilità industriali, per centri di costo, per commessa, etc.);
- d) spese di consulenza per investimenti connessi alla realizzazione di progetti di ottimizzazione della logistica;
- e) spese per consulenze finalizzate all'ottenimento di certificazioni di qualità aziendale e spese relative al rilascio delle certificazioni medesime

Innovazione commerciale:

- a) spese di consulenza per la realizzazione di iniziative promozionali e di marketing dei risultati della ricerca;
- realizzazione o acquisizione di beni materiali utilizzati nell'espletamento dell'attività di marketing dei risultati della ricerca;



- c) costi del personale impiegato nell'attività di marketing dei risultati della ricerca (nel limite del 20% del costo del programma di investimento);
- d) progetti di apertura di nuovi canali commerciali per via telematica tramite la realizzazione diretta o l'acquisizione di un pacchetto completo di prodotti e servizi

Sicurezza sui luoghi di lavoro:

- a) consulenze per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) incarichi a società di servizi per la bonifica dei luoghi di lavoro;
- c) adeguamento o sostituzione di macchinari e impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo;
- d) programmi di informazione e formazione dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- 2. I beni oggetto dell'agevolazione devono essere di nuova fabbricazione e funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario, ed inseriti nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale. Sono in ogni caso esclusi i beni acquistati per fini dimostrativi, nonché velivoli, imbarcazioni e veicoli iscritti ai pubblici registri.
- 3. I servizi forniti da consulenti esterni non devono essere continuativi o periodici né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa. e non devono superare il 50 % del costo dei servizi stessi.
- 4. Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sostenimento della spesa. Nel caso di programmi di investimento costituiti da più beni, tale data coincide con quella del primo pagamento sostenuto. In caso di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, si intende la data di sottoscrizione del verbale di consegna.
- 5. In base alla natura dei beni ed alla modalità di acquisizione, si considerano ultimati:
 - a) beni materiali: quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;
 - b) beni immateriali, servizi, consulenza e certificazioni: quando siano "consegnati" – condizione che deve risultare da apposito verbale di



consegna riferito al contratto – fatturati e pagati. Il verbale di consegna deve fare riferimento a documentazione tecnica sufficiente a comprovare la natura delle prestazioni, l'inerenza con l'attività esercitata ed il loro sviluppo. Sono esentati dal verbale di consegna i soli programmi per elaborare "per tiratura". Le certificazioni devono essere rilasciate e sussistenti alla data di presentazione della domanda di erogazione.

6. Il totale delle spese ammissibili non può in ogni caso essere inferiore a 50.000 euro.

Art. 6

Contributo e cumulabilità

- L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi pari al 100 % del tasso di riferimento vigente alla data di arrivo della domanda al soggetto gestore e in un contributo aggiuntivo in conto capitale pari al 25% delle spese ritenute ammissibili.
- 2. Il tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del contributo è quello fissato periodicamente dalla Commissione Europea.
- L'aiuto, inteso come somma del contributo in conto interessi e del contributo in conto capitale, non può superare i limiti dei massimali di intensità di aiuto previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006.
- 4. Gli interventi di cui alla presente Direttive non sono cumulabili con altri aiuti regionali, nazionali e comunitari.

Art.7

Termini e priorità

- L'Assessorato dell'Industria, provvederà, con avviso da pubblicarsi su tre quotidiani di cui almeno uno a rilevanza nazionale, a comunicare i termini e le modalità per la presentazione delle domande, con indicazione delle risorse finanziarie disponibili.
- Le domande saranno accoglibili nei limiti delle disponibilità accertate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero di completamento delle stesse.



Art.8

Domanda

- Le domande di intervento, sottoscritte dalle banche o dagli Intermediari finanziari, devono essere presentate al soggetto gestore convenzionato con la Regione compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione richiesta.
- La domanda di agevolazione deve essere presentata alla banca o all'intermediario finanziario prima che siano stati avviati i lavori per l'esecuzione dell'investimento.
- 3. Le imprese richiedenti devono, altresì, inviare una copia fotostatica del solo modulo di domanda compilato, all'Assessorato Regionale dell'Industria.
- L'impresa beneficiaria all'atto della domanda deve dichiarare tutti gli aiuti concessi e si impegna a comunicare gli aiuti che riceverà nel periodo di godimento delle agevolazioni.
- Qualsiasi variazione dei dati indicati in domanda deve essere comunicata dalle Banche o dagli Intermediari finanziari al soggetto convenzionato e all'Assessorato dell'industria per la preventiva autorizzazione.

Art.9

Istruttoria delle domande

- L'Istituto gestore registra in ordine cronologico le domande presentate, ed effettua l'istruttoria tecnico-economico-finanziaria, che deve essere portata a termine e trasmessa all'Assessorato dell'Industria entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, con motivata proposta di concessione o diniego.
- Gli atti predetti sono trasmessi dall'Istituto istruttore su supporto cartaceo ed informatico, secondo le specifiche tecniche indicate dall'Assessorato dell'Industria.

Art. 10

Modalità di erogazione dei contributi

 Le richieste di erogazione del contributo, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari, devono essere redatte sull'apposito modulo fornito dal soggetto



gestore o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata. La richiesta di erogazione dovrà pervenire all'istituto gestore, ad investimento realizzato, entro il termine di 12 mesi dalla data di concessione del contributo. In caso contrario, l'agevolazione concessa decade d'ufficio.

- 2. Il contributo in conto interessi è erogato all'impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca o dell'intermediario.
- 3. Il contributo in conto capitale è erogato all'impresa beneficiaria in occasione dell'erogazione del contributo in conto interessi.
- 4. Le operazioni di attualizzazione avvengono adoperando il tasso di riferimento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98), in vigore il primo giorno del mese in cui avviene l'operazione di attualizzazione del contributo.
- 5. Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d'intervento completa dei dati e della documentazione previsti o dalla data del suo completamento, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento, se successiva alla ricezione di detta richiesta, sempreché a tali date le spese siano state effettivamente sostenute. In caso contrario la decorrenza è fissata alla data dell'effettivo sostenimento delle spese.
- 6. Nel caso di locazione finanziaria, per data di effettivo sostenimento delle spese si intende la data di sottoscrizione del verbale di consegna del bene oggetto della locazione e per importo erogato il valore dei beni consegnati.
- 7. Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di ammortamento standard secondo le modalità appresso descritte. Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360. Il piano di ammortamento standard è sviluppato con le seguenti modalità:



- il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all'agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal soggetto richiedente;
- la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;
- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo;
- la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento o di locazione finanziaria, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese In caso di arrotondamento (al massimo di 29 giorni) è ammesso il superamento della durata consentita e tale periodo viene considerato di preammortamento;;
- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza.
- 8. Entro 3 mesi dall'avvenuta erogazione a saldo del finanziamento, le Banche e gli Intermediari debbono rendere al soggetto gestore dichiarazione di aver accertato la conformità dell'investimento realizzato a quello ammesso all'intervento ovvero il perseguimento delle finalità previste secondo il relativo piano di spesa. Tale dichiarazione può essere resa anche sulla base di dichiarazione del responsabile dell'impresa, che rimane agli atti delle Banche e degli Intermediari. Nel caso in cui tale dichiarazione non dovesse essere resa nel termine previsto, il soggetto gestore sospende l'erogazione dei contributi assegnando alle Banche e agli Intermediari un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale l'operazione è sottoposta all'Assessorato dell'industria per la revoca dell'agevolazione concessa per mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalle presenti Direttive.

Art.11

Cessazione dell'agevolazione

- 1. Il contributo agli interessi cessa nei casi di:
 - a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
 - b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;
- 2. La cessazione del contributo opera a partire dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata. Nel caso sub b) cessa a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione o l'estinzione anticipata.



3. I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al soggetto gestore.

Art.12 Revoca dell'agevolazione

- 1. Il contributo agli interessi è revocato nei casi di:
- a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nelle presenti Direttive;
- b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- d) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa beneficiaria
- e) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- f) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e a condizione che l'impresa cessionaria sia in possesso dei requisiti di ammissibilità.
- 2. Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nel caso sub e), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria in misura pari a 2 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.
- L'Assessorato dell'industria procede all'emissione del provvedimento di revoca delle agevolazioni sulla base degli elementi e valutazioni forniti dall'istituto gestore.



Art.13

Durata dell'intervento e controlli

- 1. Il regime di aiuti è applicabile sino al 31.12.2006.
- 2. Sull'attuazione del regime verrà trasmesso un rapporto annuale alla Commissione Europea.
- 3. Il soggetto gestore e l'Assessorato dell'industria potranno effettuare controlli documentali presso l'impresa beneficiaria, le banche e gli intermediari finanziari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.